

Chiarimenti in ordine alle Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali»

di NOTA DI REDAZIONE

Data di pubblicazione: 19-6-2019

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 giugno 2019

Alcuni soggetti aggregatori hanno segnalato criticità applicative in merito alle Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». In particolare, chiedono chiarimenti sui dati che la stazione appaltante - nel rispetto della clausola sociale - deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell'offerta e sulla presentazione del piano di compatibilità, da parte dell'offerente. A tal riguardo l'Autorità ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all'accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto fornisce all'affidatario della convenzione o dell'accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità.

Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. A seguito della conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), l'Autorità provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo.

Raffaele Cantone

[Comunicato in formato pdf](#)